# **COMUNE DI BADESI**

PROVINCIA DI SASSARI



# VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA N. 01 DEL 28/02/2023

SU

Parere su Nota aggiornamento al DUPS 2023-2025

**REVISORE:** 

Dr.ssa GIAMPAOLA SCANU

# REVISORE UNICO COMUNE DI BADESI

#### Verbale n. 01 del 28/02/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

#### **PREMESSA**

- Vista la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023-2025", approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2023, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo revisore con prot. n. N.1988 del 22-02-2023, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL:
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2023, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Badesi per gli anni 2023-2025;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27 luglio 2022, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Badesi per gli anni 2023-2025 ed il verbale n. 14 del 19/07/2022 con il quale il Revisore unico ha espresso il previsto parere obbligatorio;

# **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

## Rilevato che:

• il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione,

osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

 il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come "lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative";

#### Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:
  - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione".
- d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";
- e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.201 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
  - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

**Considerato** che l'ente ha trasmesso in data 22/02/2023 gli atti inerenti l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, l'organo di revisione può pertanto esprimere il proprio parere, di coerenza, congruità ed attendibilità contabile al DUPS in questa sede.

**Considerato che** il D.U.P.S. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

#### VERIFICHE E RISCONTRI

**Esaminato** il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la corretta inclusione nel GAP dei seguenti nuovi organismi con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUPS e in particolare che:

# 1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

# 2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n.28 del 17.02/2023 ed è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione

## 3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

# 4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 è parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

# 5) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2022/2024 approvato con delibera GC n. 13 del 09/02/2022, modificato con delibere nn 40-57 del 04.05.2022 e 29.06.2022, non è stato oggetto di variazioni e deliberazione della Giunta comunale per il periodo 2023/2025.

In futuro si auspica un alliniamento dei termini di adozione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione, anche al fine di raggiungere una migliore integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche.

## CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2023-2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 del 17/02/2023 e tramesso all'organo di revisione in data 22/02/2023;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2023-2025 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 17/02/2023;

# esprime parere favorevole

sulla coerenza, congruità ed attendibilità del Documento Unico di Programmazione Semplificato con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Il revisore unico Dr.ssa Giampaola Scanu